

SCHEMA CONVENZIONE
PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di _____, tra i sottoscritti:
- **SICULA TRASPORTI S.p.a.**, con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Salvatore Virgillito, nato a Paternò il 12/01/1965 C.F. VRGSVT65A12G371G, qui di seguito denominata "Gestore",

E

_____, di seguito semplicemente Comune

Premesso che

- la Sicula Trasporti S.p.a., svolge l'attività, tra le altre, di trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani ed è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Sezione Regionale Sicilia (Artt. 1 e 2 D.M. 406/98);
- con Decreto Regionale n. 248 del 26.03.2009, è autorizzata al trattamento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito in Catania, C.da Coda Volpe;
- con D.R.S. 1004/2009 il Gestore è autorizzato inoltre al trattamento - attraverso biostabilizzazione - della matrice organica del RSU;
- con Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n. 258 del 18.04.2011 è stata approvata la tariffa da applicare al servizio di pretrattamento del rifiuto;
- il Comune è stato autorizzato, con D.D.S. 689 del 23.06.2020 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a conferire i rifiuti prodotti nel Comune e ciò a far data dal 23.06.2020 e continuativamente fino a successive eventuali modifiche;
- la discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita a Lentini in Contrada Grotte S. Giorgio è esaurita avendo raggiunto la sua massima capienza, sicché è stato e sarà necessario reperire altri siti (regionali, nazionali ed esteri) ove conferire i rifiuti trattati presso l'impianto di TMB anzidetto, con inevitabile aumento delle tariffe - quale diretta conseguenza della tariffa di smaltimento applicata dalle discariche, dagli impianti di recupero, dei relativi oneri di trasporto nonché delle spese di gestione di Sicula Trasporti S.p.A.
- l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, con la sottoscrizione del presente contratto, il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti nel comprensorio del Comune, in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative. Tutto ciò premesso, le parti, per come sopra rappresentate

Stipulano e Convengono quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art. 2 - Oggetto

Con la sottoscrizione della presente scrittura, il Comune assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani, non pericolosi, raccolti nelle aree di propria competenza, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica ubicati in Catania, C.da Coda Volpe. La Sicula Trasporti provvederà al successivo conferimento dei decadenti

presso le discariche per rifiuti non pericolosi e/o impianti di recupero che si rinverranno sia in ambito regionale, che nazionale e/o estero. Il conferimento è autorizzato da **01 luglio 2024** al **31.12.2024**, e comunque per la durata dell'Autorizzazione rilasciata da parte dei competenti Enti Regionali.

Art. 3 - Conferimento

Il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, si obbliga a conferire, presso l'impianto di trattamento, solamente rifiuti solidi urbani non pericolosi (tipologie codici CER rientranti tra le categorie 200301) provenienti dalla regolare attività di raccolta, spazzamento e servizi complementari, così come individuati alle voci a) e b), comma 1 dell'art. 6 D.M. del 03/08/2005, come novellato dal D.M. del 27 settembre 2010, dal D.M. del 24/06/2015 e successive modifiche ed integrazioni. È in ogni caso vietato il conferimento di rifiuti pericolosi all'Impianto. Eventuali conferimenti di rifiuti rientranti nelle categorie 19 dei Codici CER dovranno essere preventivamente autorizzati.

Il Comune sarà responsabile della qualità dei rifiuti conferiti e sarà tenuto a rispondere degli eventuali danni che questi potranno arrecare a persone e/o cose nonché tenuto al pagamento delle penali siccome appresso specificato.

Art. 4 – Diritti/Obblighi del Gestore

Il gestore si impegna, previa verifica di conformità dei rifiuti in ingresso, a trattare e smaltire i rifiuti suddetti in osservanza delle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità.

In fase di accettazione dei rifiuti, il Gestore, dopo aver proceduto al controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti ed alla verifica della conformità delle caratteristiche degli stessi indicate nel formulario di identificazione, effettuerà una ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti nel TMB prima e dopo lo scarico, al fine di accertare la presenza di materiali non conformi e/o non trattabili, fra i quali si evidenziano come esempio, non esaustivo, copertoni, materassi, percentuale di frazione organica superiore al 30%, ingombranti ed altro. Qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare in parte non conforme, si annoterà tale non conformità nel formulario di trasporto e verrà redatto un "Verbale di conformità parziale". Se invece dalla medesima verifica dovesse risultare in toto non conforme il carico sarà respinto, annotandolo su formulario e su specifico "verbale di non conformità".

Nella ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il Comune sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni contenute al successivo art. 10 - Penali.

Il gestore, inoltre, potrà effettuare proprie verifiche a campione e senza preavviso, con facoltà di sospendere il conferimento in attesa della presenza di un rappresentante delegato del Comune o del soggetto affidatario del servizio di raccolta, il quale potrà presenziare alle suddette operazioni di verifica. Trascorse tre ore dal momento in cui il gestore avrà comunicato la propria volontà di procedere a tale accertamento, il gestore sarà autorizzato a dar corso alla verifica qualora nessun rappresentante della società utilizzatrice sia presente all'accertamento.

L'eventuale irregolarità riscontrata in fase di controllo, previa comunicazione al Comune, agli organi istituzionali territorialmente competenti (regione e provincia) nonché, per conoscenza, all'ARPA, autorizzerà il gestore a non accettare i rifiuti in impianto e a sospendere in conferimento per tempi variabili a seconda della gravità delle irregolarità

riscontrate, comunque addebitando al *Comune* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento. Nell'ipotesi di irregolarità si annoterà tale non conformità nel formulario di trasporto e verrà redatto un "Verbale di conformità parziale" ovvero un "verbale di non conformità", siccome già sopra detto, con le dette conseguenze.

Art. 5 Modalità di conferimento

I rifiuti, per come individuati all'Art. 3 del presente, devono essere conferiti in impianto, a cura e spese del Comune, con automezzi idonei ed in rispetto delle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel d. lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in ogni caso saranno ammessi i soli automezzi delle imprese in possesso di valida iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, mentre non saranno ammessi automezzi sprovvisti di regolare FIR.

I conferimenti sono ammessi esclusivamente durante gli orari di apertura specificati al successivo art. 7 e in presenza del personale addetto del Gestore, che provvederà a regolare l'accesso dei mezzi ed a controllare le operazioni di scarico. I mezzi all'interno dell'impianto dovranno procedere a passo d'uomo e seguire tutte le indicazioni e regolamentazioni della segnaletica orizzontale e verticale così come dei regolamenti o delle procedure interne aziendali.

Il *Comune* si impegna a fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore – in tutte le condizioni di lavoro, siano esse operative (scarico dei rifiuti) o di trasferimento (trasporto stradale) – garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore* da ogni responsabilità al riguardo.

Il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, dovrà inviare al Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di trattamento, un elenco datato e sottoscritto degli automezzi che intende utilizzare per i conferimenti con l'indicazione delle caratteristiche di identificazione (trasportatore, tipo di mezzo e targa) e copia conforme all'originale delle prescritte autorizzazioni. Oltre a tali documenti, il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta si impegna, qualora ne fosse fatta richiesta, a consegnare analisi dettagliate sul rifiuto da conferire.

Eventuali variazioni dovranno tempestivamente essere comunicate per iscritto al Gestore.

Il Comune dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Conferimento, con compiti di referente del Gestore per le attività di organizzazione dei conferimenti presso l'impianto e di tutte le attività connesse.

Per ogni carico, dovrà essere compilato e sottoscritto dal responsabile o da un delegato, dotato di idonei poteri, del Comune o del soggetto affidatario del servizio di gestione della raccolta, un apposito formulario di trasporto, indicante tutti i dati previsti dalla legislazione vigente.

Art. 6 - Manleva

Il Comune si impegna sin d'ora a mantenere indenne il Gestore in caso di danni a persone e/o a cose di proprietà del Comune stesso e/o dei suoi incaricati e/o terzi derivanti dal permanere degli automezzi nell'area dell'Impianto. All'uopo, il Comune si obbliga a verificare che il personale ed i mezzi delle ditte da esso incaricate siano costantemente coperti da adeguate polizze assicurative, idonee a coprire i danni cagionati a terzi, anche in luogo privato, ivi incluso il *Gestore*.

Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii, e da ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si precisa che è esclusivo onere del Comune verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del relativo personale che svolgerà per suo conto il servizio di trasporto dei rifiuti conferiti nell'Impianto; che in egual maniera è onere del Comune informare tale impresa circa le modalità di conferimento e/o dei relativi Regolamenti o procedure del Gestore.

Art. 7 – Orari di conferimento

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese del Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, con maggiorazione tariffaria per il conferimento nei giorni festivi (ivi non comprendendosi le domeniche), siccome stabilito all'art. 9 della presente convenzione.

Gli orari di accesso all'impianto di trattamento sono i seguenti:

- Per i giorni Feriali dalle ore 6.00 alle ore 11.15 e dalle 13.00 alle 16.00
- Per i giorni Festivi dalle ore 6.00 alle ore 10.00

È espressamente escluso il conferimento dei rifiuti durante gli orari notturni e di domenica. Eventuali accessi fuori orario e di domenica dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore, che ciò discrezionalmente valuterà in funzione delle proprie esigenze organizzative. In tale ipotesi si applicherà la maggiorazione per le festività.

In caso di più festività consecutive, l'impianto sarà aperto a giorni alterni, comunicati anticipatamente a mezzo fax e/o pec dal Gestore.

Per motivi di sicurezza o specifiche esigenze operative resta in ogni caso facoltà del Gestore, previa comunicazione preventiva a mezzo fax e/o pec al Comune, di modificare o limitare gli orari previsti per il conferimento.

Art. 8 – Proprietà dei rifiuti conferiti

I rifiuti conferiti sono considerati *res derelicta* e passano in proprietà dell'impianto di trattamento nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa in possesso degli stessi ai sensi dell'art. 923 c.c. Il gestore, pertanto, non è tenuto a consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifiuti.

Art. 9 - Tariffa

La Tariffa, in considerazione della necessità di conferire i rifiuti presso le altre discariche e/o impianti di recupero presenti sul territorio regionale e/o nazionale e/o estero, sarà **di € 320,00**, oltre IVA, per ogni tonnellata di rifiuto conferita cod EER 20 03 01, determinata applicando il seguente calcolo:

- Tariffa TMB +
- Costo di smaltimento ottenuto moltiplicando:
 - quantità di rifiuti conferiti dal singolo comune, ridotti dopo il trattamento meccanico biologico,
 - prezzo di smaltimento derivante dalla media ponderata ottenuta dal prodotto degli effettivi conferimenti effettuati presso ogni discarica, per il relativo costo +

- Rivalsa Tributo speciale nella misura di legge per tempo prevista e salvo conguaglio conseguente ad eventuali accertamenti dell'Autorità Competente +
- Spese trasporto +
- Spese fisse e percentuale di ricavo del Gestore
- Il tutto oltre IVA

Il tutto per i giorni feriali

Per i giorni festivi è prevista una maggiorazione del 40% della tariffa applicata.

Si precisa che la suddetta tariffa potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione in dipendenza delle località ove potranno essere smaltiti i rifiuti trattati presso il TMB, della quantità di rifiuti da smaltire e delle tariffe che applicheranno gli impianti a Sicola Trasporti. L'amministrazione comunale sottoscrivente ciò accetta.

L'Amministrazione comunale è obbligata ad adottare le necessarie determinazioni, dotate di relativi pareri di regolarità contabile ed attestazioni di copertura finanziaria, di assunzione preventiva dell'impegno di spesa per le somme necessarie a coprire i costi derivanti dalla presente convenzione.

L'Amministrazione è obbligata ad adottare ciascun provvedimento di impegno di spesa almeno 30 giorni prima della scadenza del precedente impegno di spesa.

In difetto dell'adozione dell'atto di impegno di spesa nei termini sopra indicati, il Gestore ha la facoltà di sospendere, senza preavviso, la presente convenzione, cessando le relative attività di trattamento e smaltimento.

Art. 10 – Penali

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, e per i primi cinque “*Verbali di conformità parziali*” ovvero “*Verbali di non conformità*” sottoscritti nel medesimo mese solare, il Gestore si limiterà a ribaltare al Comune i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, ed applicherà una penale, per concorso spese nelle attività necessarie alla gestione della non conformità (totale o parziale), pari ad € 100,00 (*eurocento/00*) per ogni singolo “*Verbale di conformità parziale o di non conformità*”, che il Comune si impegna ad pagare secondo quanto stabilito al presente articolo.

Dal sesto “*Verbale di conformità parziale*” ovvero “*Verbale di non conformità*” sottoscritto nel medesimo mese solare, il Gestore oltre a ribaltare al Comune i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati e ad applicare una penale pari ad € 100,00 (*eurocento/00*) per ogni singolo “*Verbale di conformità parziale o di non conformità*”, respingerà il carico. Sarà data notifica delle ripetute conformità parziali ovvero non conformità agli organi di controllo e i conferimenti saranno sospesi finché non perverrà dal Comune una relazione dettagliata sulle attività poste in essere per la soluzione delle criticità. Diversamente, il Gestore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. A tal fine, le Parti convengono che l'inadempimento da parte del Comune, come indicato al presente comma, sarà da considerare in ogni caso di notevole importanza.

Il corrispettivo dovuto in virtù di quanto previsto nei commi che precedono sarà fatturato dal Gestore al Comune, e dovrà essere pagato entro i termini stabiliti nei successivi articoli. A maggior chiarimento di quanto sopra pattuito, le Parti convengono espressamente che, ai fini delle penali previste dal presente articolo, il conteggio dei “*Verbali di conformità parziale*” ovvero “*Verbali di non conformità*” verrà azzerato al termine di ogni mese solare.

Art. 11 - Pagamenti

La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio è quella risultante dalla bindella di pesatura.

Eventuali contestazioni circa l'importo fatturato dovranno pervenire al gestore nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della fattura, corredate da specifici e motivati rilievi. Trascorso il suddetto termine, gli importi fatturati si intenderanno definitivamente accettati dalla società utilizzatrice.

Le somme dovute dovranno essere corrisposte dal Comune entro 30 giorni dall'emissione fattura.

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione automatica degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, calcolati sull'importo lordo della fattura non pagata e la facoltà di sospensione del servizio da parte del gestore costituendo il mancato pagamento grave inadempimento ed il termine essenziale nell'interesse del Gestore, nonché, previa diffida ad adempiere con termine di 15gg., di risolvere il contratto. Ai fini della valutazione della decisione di sospendere il servizio o risolvere il Contratto ai sensi del presente comma, il Gestore potrà – se del caso – considerare l'esistenza di pregressi inadempimenti del Comune. In ogni caso, la condotta tenuta dal Gestore nei confronti di altri Comuni diversi dal sottoscrittore del presente Contratto non vincola in alcun modo il Gestore.

Art. 12 – Cessazione delle attività.

È patto espresso tra le parti che, qualora si verifichi la cessazione dell'attività di smaltimento a seguito di chiusura dell'impianto di trattamento o di provvedimento della competente Autorità, o gli altri suindicati Gestori dovessero revocare la propria disponibilità al conferimento presso le proprie discariche e/o dovessero risolvere il contratto per qualsivoglia motivo, il presente accordo dovrà intendersi risolto ipso iure, senza che il Comune potrà richiedere alcun tipo di indennizzo/risarcimento a qualunque titolo, per detta risoluzione.

Nel caso in cui, durante la vigenza della presente scrittura, dovessero verificarsi le circostanze infra citate, il gestore si obbliga a dare comunicazione al Comune, tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c.

Il Gestore, inoltre, si riserva il diritto di risolvere il contratto laddove dovesse ridurre, per non avere individuato siti ove smaltire i rifiuti trattati presso il TMB, i quantitativi di rifiuti in ingresso presso il proprio impianto di trattamento.

Art. 13 – Sospensione delle attività

Il gestore si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'efficacia della presente scrittura, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di provvedimenti degli organi preposti ovvero ai fini della tutela ambientale e/o per motivazione di carattere igienico-sanitario e/o esigenze tecniche o economiche ovvero in ipotesi di disposta sospensione del conferimento presso le suindicate discariche o a suo insindacabile giudizio, in casi di estrema gravità ed urgenza, con esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno eventualmente subito dal Comune.

Art. 14 – Risoluzione di diritto.

L'inadempimento da parte del Comune degli obblighi di cui agli artt. 3, 5, 6, 8, 9 e 11 costituisce motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da parte del Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ai sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non contemplato nella presente scrittura, vale quanto previsto dal d.lgs. 22/1997, dal d.lgs. 36/2003, dal D.M. del 03/08/2005 e dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla UE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Siciliana, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, il *Comune* è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

Art. 17 – INFORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n.190/2012 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, le Parti danno atto che il Gestore è iscritto alla c.d. White List e che comunque sta operando in virtù della previsione del Decreto antimafia essendo la società sottoposta a sequestro penale da parte del Tribunale di Catania.

Art. 18 – MODELLO EX D. LGS. 231/2001

Il *Comune* dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01 della Sicula Trasporti S.p.A. la cui Parte Generale, la Parte Speciale e il Codice di Condotta sono rinvenibili sul sito.

Art. 19– Registrazione

La presente scrittura, soggetta ad IVA, sarà registrata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 in caso d'uso e la relativa imposta sarà a carico della parte inadempiente. In ogni caso, i bolli sono a carico della società utilizzatrice.

Art. 20 – Foro e comunicazioni

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la presente scrittura dovranno essere fatte presso le rispettive sedi sopra indicate ovvero via pec.

Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

Art. 21 – allegati

Costituiscono allegato al presente da fare pervenire sottoscritti inderogabilmente contestualmente alla presente convenzione:

ALLEGATO A) - PROCEDURA SICUREZZA MODALITA' DI CONFERIMENTO

ALLEGATO B) - INFORMATIVA RISCHI AZIENDALI

ALLEGATO C) – **DELIBERA GM IMPEGNO SPESA CON PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE**

COMUNE

SICULA TRASPORTI S.P.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 le parti espressamente approvano le clausole di cui agli articoli: Art. 3 – Conferimento; Art. 5 Modalità di conferimento; Art. 6 – Manleva; Art. 7 – Orari di conferimento; Art. 9 – Tariffa - Modifica; Art. 10 – Penali; Art. 11 – Pagamenti; Art. 12 – Cessazione delle attività; Art. 13 – Sospensione delle attività; Art. 14 – Risoluzione di diritto.

COMUNE

SICULA TRASPORTI S.P.A.